

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINA "A" DI CIRCA M 172,00 E PIAZZALE DI SERVIZIO DI INTERSCAMBIO MERCI, IN LOCALITÀ VAL DA RIO, NELL'AMBITO PORTUALE DI CHIOGGIA (VE)''

INDICE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

-
.....

-

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di , nella sede dell'Azienda Speciale del Porto di Chioggia, davanti a me avv., Ufficiale Rogante dell'Azienda stessa, tale nominato in virtù di decreto n. in data dal Presidente dell'Azienda Speciale, e alla presenza dei testimoni signori

.....
.....,

a me personalmente noti e idonei a termini di legge, sono presenti:

da una parte

l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, con sede in Chioggia via Maestri del Lavoro 50, C.F. 94002810276 e partita IVA n° 02081110278, qui di seguito individuata anche come 'Amministrazione' rappresentata dal Dott., nato a il e domiciliato per effetto della carica presso l'Azienda Speciale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Azienda Speciale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data

e, dall'altra,

l'Impresa.....

l'Associazione Temporanea di Imprese tra, con sede in, via n., C.F., partita I.V.A., e, con sede in, via n., C.F., partita I.V.A., di seguito per brevità anche solo "Associazione", rappresentata da in qualità di Società capogruppo e mandataria, in persona di, nato a il, residente in, via n., domiciliato per la carica presso la sede di, il quale interviene nella qualità di come da atto a rogito Notaio rep. racc. ed in forza di atto di Associazione Temporanea di Imprese e mandato collettivo con rappresentanza a rogito Notaio rep. racc., atti questi depositati tutti presso gli uffici dell'Autorità Portuale.

Premesso che

con delibera n., adottata dal Consiglio di Amministrazione in data, l'Azienda Speciale ha disposto l'indizione di una gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione di un tratto di banchina "A" di circa m 172,00 e piazzale di servizio di interscambio merci, in

località Val da Rio, nell'ambito portuale di Chioggia (VE);
ad esito delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria l'Impresa, per un importo pari ad euro;
con delibera n., adottata dal Comitato Portuale in data, è stata approvata l'aggiudicazione;
successivamente all'aggiudicazione l'Impresa ha prodotto, tra l'altro, la documentazione a corredo della richiesta di informazioni avanzata alla Prefettura di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
In considerazione dell'urgenza di procedere all'avvio dei lavori, l'Amministrazione ritiene di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano, ed io Ufficiale Rogante ricevo, quanto segue:

Articolo I Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo II Oggetto del contratto

L'Amministrazione dà in appalto all'Impresa, che accetta, i lavori di realizzazione di un tratto di banchina "A" di circa m 172,00 e piazzale di servizio di interscambio merci, in località Val da Rio, nell'ambito portuale di Chioggia (VE)", in conformità al progetto esecutivo redatto ed approvato dall'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 140 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni, ed all'offerta tecnico-organizzativa proposta dall'impresa in sede di gara ed accettata dall'Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative previste dal D.lvo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 nei punti non abrogati dall'art. 265 del D.lvo 163/2006, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 e dal Capitolato Generale e Speciale d'Appalto (elab. G e G1 di progetto).

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);
- Il Capitolato Generale e Speciale d'Appalto (Elab. G e G1) unito al presente contratto in allegato "A";
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 93, comma 5, del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 110 del D.p.r. n. 554/99);
- La lista delle lavorazioni e forniture offerte in sede di gara e unite al presente contratto in

allegato "B";

- L'offerta tecnico-organizzativa proposta in sede di gara dall'Impresa..... ed accettata dall'Amministrazione, unita al presente contratto in allegato "C";
- I piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163;
- Il cronoprogramma dei lavori.
- I documenti di cui sopra si trovano depositati agli atti dell'Amministrazione e che le parti dichiarano di conoscere e voler qui integralmente richiamare.

Articolo III Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, è fissato nella misura di euro (.....) I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo per i lavori a corpo, in conformità all'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, è convenuto nella misura di euro (.....) I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo per gli oneri per la sicurezza è determinato nella misura di euro 60.000,00 (dicesi euro sessantamila/00) I.V.A. esclusa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 168 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato G - Capitolato generale d'appalto: Prescrizioni ed oneri generali), saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, secondo le modalità previste nello stesso articolo, al netto della ritenuta dello 0,5 % per la garanzia di cui all'articolo 7 del D.M. 145/2000 e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Non si effettueranno due pagamenti consecutivi ad una distanza di tempo inferiore ai due mesi.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata nei termini di legge e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Il corrispettivo a corpo costituisce per l'Impresa un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, espressamente previsti dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il Capitolato Speciale fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

Articolo IV Termine di esecuzione dei lavori e penali

Il termine per la consegna delle opere è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (Elab G.).

Penali: Per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei lavori ultimati oltre il termine contrattuale di cui sopra l'Amministrazione applicherà una penale nella misura indicata all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto ((Elab G.), salvo quanto espressamente previsto all'art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Ministero LLPP 10 aprile 2000 n. 145, che le parti dichiarano di voler richiamare espressamente in questa sede.

Articolo V Obblighi contrattuali

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa si obbliga altresì:

1. ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000, ed in ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia di opere pubbliche;
2. ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;
3. ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
4. ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla legge 2.4.1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
5. a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
6. ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'impresa;
7. ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Impresa, alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;
8. a provvedere, a propria cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori e sino ad avvenuto collaudo finale, alle segnalazioni necessarie per la sicurezza della navigazione e del traffico in banchina previste dalle disposizioni di legge in materia e dal piano di sicurezza, nonché a quelle che verranno prescritte dal Direttore dei lavori, dall'Amministrazione e dalle altre competenti autorità;
9. a stipulare una polizza di assicurazione "All risk" di importo pari a euro 500.000 (euro cinquecentomila) che copra ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che possano derivare per qualsiasi motivo, senza esclusione delle cause di forza maggiore,

dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere, nonché a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, e a manlevarla da ogni azione, ai sensi dell'art. 103 del DPR 554/1999 e art. 129, comma 1, del D.lvo 12 aprile 2006, n.163.

10. a predisporre, entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, il programma esecutivo dei lavori.

11. a redigere il Piano Operativo di Sicurezza nei tempi e con le modalità di cui all'art. 131 del D.lvo 12 aprile 2006, n.163 che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo VI Cauzione

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria n. rilasciata da in data, la cauzione definitiva ammontante a euro (.....), corredata di autentica notarile nei modi ed ai sensi della vigente normativa, che si trova depositata in originale agli atti dell'Amministrazione.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Amministrazione potrà rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, in via parziale o totale, e l'Impresa sarà tenuta a reintegrarla nei termini e con le modalità che all'uopo verranno stabilite dall'Amministrazione, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui al D. Lgs 163/2006 e s.i.m.. Le eventuali disposizioni della cauzione prestata che siano contrarie o in deroga a quanto previsto nel presente articolo e nelle relative norme di legge e regolamentari sono da considerare nulle.

Articolo VII Proroghe

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 60 giorni dalla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo VIII Subappalto

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori di cui al presente contratto può essere autorizzato dall'Amministrazione sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.lvo

12 aprile 2006, n.163, nonché in generale dalle norme di legge in materia di pubblici appalti. In ogni caso non può essere autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni e attività in misura superiore al 30 % della categoria di lavori prevalente.

In caso di autorizzazione all'affidamento in cottimo o in subappalto l'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione e al Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto entro e non oltre 15 giorni dalla stipula dello stesso, e comunque almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative lavorazioni.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Le disposizioni di cui all'art. 118 del D.lvo 12 aprile 2006, n.163, nonché quelle contenute nel presente articolo si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri contratti similari.

Articolo IX Collaudo

La collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il decorso del termine fissato dal primo capoverso, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Impresa dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art 113, comma 1 del D.lvo 12 aprile 2006, n.163 e dell'articolo 101 del D.P.R. 554/99.

Articolo X Controlli

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della direzione dei lavori.

Articolo XI Richiamo dei contratti e accordi collettivi

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa ha l'obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di adempiere integralmente agli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e agli Enti Scuola previsti dagli accordi collettivi per l'industria edile.

L'Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche successivamente alla scadenza degli stessi nelle more del loro rinnovo.

L'Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti due commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non disciplinino l'ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, l'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Articolo XII Obblighi previdenziali e assicurativi

L'Impresa si impegna a trasmettere all'Amministrazione, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa si impegna altresì a trasmettere all'Amministrazione, anche per conto degli eventuali subappaltatori, contestualmente all'emissione di ogni certificato di stato di avanzamento dei lavori, copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo XIII Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza giustificano la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi, presso le rispettive sedi legali come indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.

Articolo XIV Riservatezza e tutela dei dati personali

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.lvo 30 giugno 2003, n, 196.

A tale fine, titolari del trattamento sono l'Amministrazione e l'Impresa stesse; l'Amministrazione si riserva altresì di nominare un responsabile del trattamento, da individuarsi nel responsabile del procedimento.

Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla legge 675/96 e delle modalità ivi previste.

Articolo XV Risoluzione - Clausola risolutiva - Recesso

Il presente contratto impegna le parti dal momento della sottoscrizione e viene stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98. Tuttavia nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergano a carico dell'Impresa gli elementi di cui all'art. 10, comma 2, del citato D.P.R. 252/98, l'Amministrazione si riserva di applicare il disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, dello stesso D.P.R. 252/98.

Fermi i casi di risoluzione del contratto previsti per legge, in particolare ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché alle ipotesi tutte di cui alla Legge 136/2010 e s.i.m., l'Azienda Speciale procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto in tutti i casi dallo stesso previsti, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale, da intendersi qui integralmente richiamato, nonché a fronte di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA e comunque a fronte di gravi violazioni dell'offerta tecnica ed economica presentata ed accettata, facente parte integrante ed essenziale del presente contratto.

L'Azienda Speciale si riserva altresì di risolvere il contratto in caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, nonché qualora l'Impresa non risulti regolare ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Speciale si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia.

L'Azienda Speciale può recedere unilateralmente dal contratto. L'esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire attraverso comunicazione da darsi con raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzarsi presso la sede legale dell'appaltatore almeno 1 mese prima della data nella quale il recesso dovrà essere operativo.

Articolo XVI Tracciabilità dei flussi finanziari

Ove l'appaltatore non avesse già provveduto, deve comunicare per conoscenza all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ovvero utilizzato per tutte le operazioni finanziarie relative all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dalla sua accensione, ove non preesistente, con obbligo a trasmettere ogni successiva variazione di detti dati.

Conformemente a quanto disposto con la legge 136/2010 e s.i.m., art. 3, comma 8, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. E' fatto obbligo all'appaltatore di inserire apposita clausola di assunzione d'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto ai sensi della citata Legge 136/2010, negli eventuali contratti di filiera relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità

dei contratti stessi.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore garantisce e manleva l'Azienda Speciale per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge 136/2010 e s.i.m. e della conseguente nullità dei contratti dipendente da tale omissione.

Conformemente all'art. 3, comma 4, della Legge 136/2010 e s.i.m., per tutti i pagamenti concernenti e derivanti dal presente contratto, l'appaltatore nei propri rapporti con i subcontraenti e subfornitori dovrà ricorrere al bonifico, bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni utilizzando il conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 7, della citata Legge, con espressa menzione del CIG identificativo ovvero del CUP, ex art. 3, comma 5 della citata Legge, onde consentire all'Azienda Speciale l'attività di verifica.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, come previsto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge 136/2010 e s.i.m., qualora le transazioni finanziarie tutte, concernenti e derivanti dal presente contratto, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Resta espressamente inteso che l'appaltatore si obbliga a tener indenne e a manlevare l'Azienda Speciale da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Azienda stessa in dipendenza di tale nullità.

Al fine di consentire all'Azienda Speciale l'attività di verifica di cui all'art. 3 comma 9 della citata Legge, l'appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'art. 3, comma 8, della citata Legge, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Speciale e alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia competente.

Articolo XVII Spese contrattuali

Le spese per la registrazione e tutte le spese relative al presente contratto sono a carico esclusivo dell'Impresa.

Articolo XVIII Elezione di domicilio

L'Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso

Articolo XIX Approvazione espressa di clausole

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

- art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura, alla presenza dei testimoni, alle parti come sopra costituite, le quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà e lo confermano in ogni sua parte. Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. fogli e n. righe sino a qui, e vi sono uniti n. 2 allegati contrassegnati con le lettere "A" e "B".